

**SCHEMA DI CONVENZIONE
PER IL SERVIZIO TERRITORIALE DI STRADA E DI PRONTO
INTERVENTO SOCIALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO VAL D'ADIGE**

CUP: C41H22000060006

Tra

il Comune di Trento – Servizio Welfare e coesione sociale

e

il Soggetto Gestore.....

PREMESSO CHE:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 23 dicembre 2021, n. 199 e successive variazioni, prevede all'interno dell'area strategica "*Siamo comunità*" l'obiettivo di "*Costruire un welfare dinamico capace di intercettare i bisogni e intervenire in maniera efficace ispirato ad un criterio di reciprocità*" e l'obiettivo operativo "*Sostenere i processi di interazione e di integrazione in ambito sociale, socio-assistenziale e socio-sanitario, finalizzati ad offrire risposte integrate ai bisogni complessi delle persone e delle comunità*";
- con Decreto del direttore della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale n. 467 del 23 dicembre 2021 è stato adottato l'Avviso pubblico n. 1/2021 PrIns – Progetti di Intervento Sociale, che sostiene interventi di pronto intervento sociale e interventi rivolti alle persone senza dimora o in povertà estrema e marginalità;
- la Provincia Autonoma di Trento in data 29 aprile 2022 ha presentato la propria proposta progettuale (n. domanda ReactEU – 316), individuando nel Comune di Trento e in quello di Rovereto i partner di progetto;
- ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 27.07.2022 per realizzare il Servizio Territoriale di Strada e di Pronto Intervento Sociale, il Comune di Trento nell'ambito della gestione associata per il Territorio Val d'Adige ha inteso procedere con la selezione di un soggetto del Terzo settore, accreditato ai sensi dell'art. 20 della L.p. 13/2007 e dell'art. 6 del relativo Regolamento di attuazione approvato con d.p.p. 9 aprile 2018 per l'aggregazione funzionale "Servizi territoriali", a cui erogare un contributo a norma dell'art. 36 bis della L.p. 13/2007;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 225 del 05.09.2022 è stata approvata la documentazione necessaria per l'istruttoria;
- con il Bando del 06/09/2022, prot. 247330 l'Amministrazione ha reso note le condizioni di selezione e di svolgimento del servizio, tra cui l'individuazione degli obblighi e degli adempimenti di interesse pubblico da osservare nell'ambito dell'azione sovvenzionata;
- a seguito di detta selezione con determinazione della Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale n. 15/ [] del [] è stata individuata come idonea la proposta progettuale di Arianna società cooperativa sociale;

tutto ciò premesso, a far integrante e sostanziale parte della presente convenzione, fra le parti sopra nominate si conviene e stipula quanto segue:

Art.1

Oggetto e finalità del servizio

1. La presente Convenzione è da considerarsi quale accordo ai sensi dell'art. 28 della L.p. 23/1992 e dell'art. 3, comma 2, della L.p. 13/2007 ed ha per oggetto il Servizio territoriale di strada e di Pronto Intervento Sociale (di seguito Servizio) nell'ambito del Territorio Val d'Adige (di seguito Territorio).
2. Il Servizio rientra complessivamente nella macroarea "Interventi di promozione, prevenzione ed inclusione" (art. 33 della L.p. 13/2007) dei livelli essenziali transitori delle prestazioni e dei servizi per le attività socio-assistenziali di livello locale, come specificato nelle "Linee d'indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali da parte degli Enti Locali", approvate con deliberazione della Giunta provinciale del 28.05.2021 n. 911, e si colloca all'interno del sistema dei servizi territoriali di cui al Catalogo dei servizi socio-assistenziali della Provincia Autonoma di Trento, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 2020.
3. Il Servizio risponde alla necessità di disporre nel Territorio di strumenti finalizzati alla promozione del benessere generale dei cittadini, ad incrementare la solidarietà e la responsabilità sociale, anche nella forma della cittadinanza attiva, ed a potenziare la coesione e l'inclusione sociale nell'ottica di prevenzione del disagio.

Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono:

- favorire una ricognizione del disagio anche nascosto, utile non solo per il contrasto della grave emarginazione ma più in generale per l'intervento sociale a favore della comunità;
- stabilire una relazione significativa in strada che consenta di rafforzare i fattori protettivi e di prevenire e ridurre comportamenti a rischio;
- rispondere a situazioni temporanee di emergenza e di grave disagio che richiedono un supporto di protezione immediato, attraverso una prima valutazione del bisogno, documentazione dell'intervento e segnalazione ai servizi.

Art. 2

Durata

1. La durata della presente convenzione decorre dal giorno 1 novembre 2022 e termina il 31 dicembre 2024.
2. L'esecuzione del Servizio è comunque autorizzato anche nelle more della stipula della presente convenzione, al fine di partecipare nel 2022 all'attività formativa che potrà essere organizzata dalla Provincia Autonoma di Trento sul sistema del Pronto Intervento Sociale e per dare avvio con l'1 gennaio 2023 a tutti gli interventi costituenti il Servizio secondo le modalità indicate nella presente convenzione, il Bando e il progetto presentato dal Soggetto gestore.

Art. 3
Destinatari del Servizio

1. Il Servizio è rivolto a persone e a gruppi di persone a rischio di esclusione sociale, in situazione di grave emarginazione sociale e/o in situazione di reale pericolo per l'integrità fisica e/o psichica o che si trovano in una condizione di grave disagio, determinate da molteplici fattori.
2. In particolare sono destinatari del Servizio:
 - persone a rischio di grave emarginazione e/o che vivono sulla strada e/o hanno la strada come dimora abituale e mondo di relazione; singoli o famiglie appartenenti alla popolazione sinta e rom che vivono sul territorio;
 - adolescenti e giovani potenzialmente a rischio che individuano alcuni luoghi, fuori dagli ambienti formali o istituzionali, quali ad esempio la strada e/o le piazze, come contesti aggregativi e di incontro;
 - persone (anziani, disabili, adulti in difficoltà psico-sociale, donne vittime di violenza e tratta, famiglie, minori, stranieri, persone senza dimora) che vengono a trovarsi in situazioni di emergenza, ossia di imminente pericolo e gravità, che necessitano di interventi immediati e non procrastinabili.

Art. 4
Luoghi ed Aree di intervento del Servizio

1. Il Servizio si realizza su strada, nei luoghi di bisogno di contatto e di incontro, presso un punto di ascolto con sede fissa, facilmente raggiungibile ed ubicata nel territorio del Comune di Trento e con sede itinerante (es. furgone attrezzato, camper...).
2. Il Servizio si struttura in tre aree di azione, complementari e funzionali ai destinatari e al raggiungimento degli obiettivi specifici:
 - a) Intervento di Unità di strada;
 - b) Intervento di Unità di educativa di strada;
 - c) Intervento sperimentale di Pronto Intervento Sociale (PIS).

Area di intervento a): Unità di strada

Destinatari dell'intervento sono persone a rischio di grave emarginazione e/o persone che vivono sulla strada e/o hanno la strada come dimora abituale e/o principale contesto di vita e di relazione; singoli o famiglie appartenenti alla popolazione sinta e rom.

Le attività da realizzare, secondo quanto definito nel Catalogo, nell'ambito dell' "Unità di Strada" sono:

- mappatura e monitoraggio del territorio per l'analisi del bisogno e per l'individuazione di potenziali risorse e spazi comunitari da attivare;
- accoglienza e primo ascolto, fondamentali per la costruzione di relazioni di aiuto, per decodificare il bisogno delle persone ed attivare un processo di risposta in modo diretto e/o concertato con i servizi territoriali;
- colloqui di sostegno psico-sociale;
- interventi sulla tutela della salute e di prevenzione/educazione sui comportamenti pericolosi ed a rischio;
- interventi sull'accesso ai servizi sociali e sanitari;

- attività di distribuzione pasti, bevande, coperte e materiali di prevenzione;
- orientamento, accompagnamento e/o di promozione/sensibilizzazione relative all'area dell'informazione, formazione, consulenza, sensibilizzazione di comunità, integrazione-socializzazione;
- accompagnamento all'abitare (accesso alla casa e mantenimento alloggio pubblico, privato e Housing First); informazione sulla rete territoriale dei servizi occupazionali ed alle opportunità di sviluppo dell'empowerment;
- attività di back office necessaria alla realizzazione dell'intervento.

Sulla base delle esigenze del territorio e dei bisogni rilevati in sede di coordinamento e monitoraggio, di cui al successivo art. 5, per la realizzazione dell'intervento è previsto un monte ore annuo da articolare in attività giornaliere/orarie flessibili secondo quanto di seguito specificato:

- n. 3.640 ore annue di uscite sul territorio a piedi o su gomma, svolte in compresenza da almeno due operatori, dal lunedì alla domenica (festività incluse), nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 24.00. Almeno n. 1 (una) uscita giornaliera, della durata minima di 2 (due) ore, deve essere effettuata nella fascia oraria compresa tra le ore 17.30 e le ore 24.00.

Almeno uno degli operatori compresenti deve avere esperienza e competenza sulla grave emarginazione adulta.

- n. 1.560 ore annue per attività da realizzare presso la sede fissa e/o itinerante dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 17.30, svolte da almeno n. 1 (uno) operatore con esperienza e competenza sulla grave emarginazione adulta.

Entro il monte ore annuo complessivo devono essere, inoltre, garantiti interventi urgenti per particolari situazioni segnalate dal Servizio Welfare e coesione sociale.

Area di Intervento b): Unità di educativa di strada

Destinatari dell'intervento sono adolescenti e giovani potenzialmente a rischio che individuano alcuni luoghi, fuori dagli ambienti formali o istituzionali, quali ad esempio la strada e/o le piazze, come contesti aggregativi e di incontro.

Le attività da realizzare, secondo quanto definito nel Catalogo, nell'ambito dell' "Educativa di strada":

- mappatura del territorio ed aggiornamento costante della stessa, focalizzando l'attenzione sui luoghi frequentati dai giovani per produrre conoscenze di "prima mano" sulle dinamiche e sui bisogni giovanili in continua evoluzione, in particolare per ciò che riguarda le dinamiche dei gruppi informali;
- instaurazione di una relazione per l'aggancio e il primo ascolto per raccogliere la domanda di aiuto/sostegno implicita od esplicita;
- accoglienza, ascolto e colloqui di sostegno psico-sociale;
- prevenzione dei comportamenti a rischio, sviluppando attività di sensibilizzazione e di responsabilizzazione degli adolescenti e dei giovani a stili di vita sani;
- interventi sulla tutela della salute;
- prevenzione del disagio, in sinergia con i servizi del territorio, con particolare riferimento alle situazioni di rischio e devianza di gruppi di adolescenti e dei giovani;

- promozione della conoscenza delle attività e delle modalità di accesso ai servizi educativi, sociali, sanitari, culturali e del tempo libero esistenti sul territorio, al fine di incoraggiarne la fruizione;
- orientamento, accompagnamento e/o di promozione/sensibilizzazione relative all'area dell'informazione, formazione, consulenza, sensibilizzazione di comunità, integrazione-socializzazione;
- attività di back office necessaria alla realizzazione dell'intervento.

Sulla base delle esigenze del territorio e dei bisogni rilevati in sede di coordinamento e monitoraggio, di cui al successivo art. 5, per la realizzazione dell'intervento è previsto un monte ore annuo da articolare in attività giornaliere/orarie flessibili secondo quanto di seguito specificato:

- n. 2.184 ore annue di uscite sul territorio a piedi o su gomma, svolte in compresenza da almeno due operatori dal lunedì alla domenica (festività incluse), nella fascia oraria compresa tra le ore 13.00 e le ore 22.00. Almeno n. 1 (una) uscita giornaliera deve avere una durata minima di n. 2 (due) ore.

Per le uscite sul territorio almeno uno degli operatori deve avere esperienza e competenza in campo educativo nei confronti dei giovani e degli adolescenti.

- n. 780 ore annue svolte presso la sede fissa e/o itinerante dal lunedì al venerdì, da effettuare nella fascia oraria compresa tra le ore 10.00 e le ore 19.00, svolte da operatori con esperienza e competenza in campo educativo nei confronti dei giovani e degli adolescenti.

Entro il monte ore annuo complessivo devono essere, inoltre, garantiti interventi urgenti per particolari situazioni segnalate dal Servizio Welfare e coesione sociale.

Area di Intervento c): Intervento sperimentale di Pronto Intervento Sociale (PIS)

Destinatari sono le persone che hanno bisogno di una risposta immediata in circostanze di gravità e pericolo, su segnalazione/richiesta del Servizio Welfare e coesione sociale o della centrale operativa che verrà costituita a livello provinciale per l'attivazione sperimentale del servizio di Pronto Intervento Sociale.

Si tratta di agire su situazioni improvvise, impreviste inaspettate ed acute per le quali solo l'intervento immediato può scongiurare un ulteriore aggravamento della situazione o l'insorgenza di conseguenze irreparabili.

Le principali situazioni di emergenza riguardano:

- violenze, abusi, maltrattamento;
- abbandono;
- povertà (estrema criticità);
- solitudine, disagi e sofferenze personali;
- assenza/insufficienza delle reti familiari e sociali./ grave patologia.

Il Pronto Intervento Sociale sarà attivo 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno e si articolerà in una serie di attività flessibili, finalizzate a fornire una risposta alle situazioni di emergenza vissute da persone in situazione di bisogno, attraverso:

1. ascolto telefonico per l'acquisizione di tutte le informazioni utili per attivare un intervento urgente e a breve termine, su richiesta della centrale operativa per esigenze rilevate sul territorio provinciale;

2. immediato intervento sul posto della segnalazione o presso il domicilio dell'utente, a fronte della chiamata della centrale operativa e accompagnamento dell'utente verso la rete di aiuto, nell'ambito dei territori dei Comuni limitrofi al Comune di Trento nel raggio di 25 Km.;
3. affidamento dell'utente a un referente per la risposta al bisogno;
4. accompagnamento dell'utente ai servizi sociali territoriali per la presa in carico, entro le 48 ore nell'ambito dei territori dei Comuni limitrofi al Comune di Trento nel raggio di 25 Km..

Il soggetto gestore garantisce la reperibilità telefonica H24 e lo svolgimento delle attività specifiche rientranti in quelle di cui ai precedenti punti. A livello provinciale verranno individuati dei modelli di risposta per prestazioni specifiche, secondo le necessità del caso che saranno oggetto della formazione dei mesi di novembre e dicembre 2022.

Complessivamente si prevede l'esecuzione di circa n. 100 (cento) interventi all'anno con durata media di n. 3 (tre) ore, in particolare:

- n. 70 interventi da realizzare nell'ambito del Territorio Val d'Adige;
- n. 30 interventi da realizzare nell'ambito dei territori dei Comuni limitrofi al Comune di Trento nel raggio di 25 km.

Tutti gli operatori incaricati o potenzialmente incaricati per detto intervento, che potranno coincidere in tutto o in parte con gli altri operatori assegnati agli interventi delle Unità di strada e di Educativa di strada, dovranno partecipare all'attività formativa che verrà organizzata nei mesi di novembre e dicembre 2022, relativamente al sistema del Pronto Intervento Sociale provinciale. Per detta attività è previsto un rimborso complessivo massimo di euro 5.000,00. Nei successivi anni verranno organizzati ulteriori momenti di formazione e di aggiornamento.

Qualora venga meno l'ipotesi del finanziamento provinciale, l'attività di Pronto Intervento Sociale sarà rimodulata sulla base delle esigenze del Territorio Val d'Adige secondo quanto previsto dall'art. 17 dello schema di convenzione.

Art. 5 Coordinamento

1. Per la realizzazione del Servizio sono previsti tre livelli di coordinamento: gestionale, generale e di interazione per il PIS.
2. Per il coordinamento sono riconosciute al massimo n. 15 (quindici) ore di attività alla settimana, di cui almeno n. 4 (quattro) ore per il PIS.
3. Il soggetto gestore assicura il coordinamento gestionale del servizio attraverso:
 - a) l'organizzazione del lavoro e coordinamento degli operatori, gestione dei volontari e degli "esperti per esperienza" in accompagnamento agli operatori;
 - b) monitoraggio costante della qualità degli interventi e verifica/valutazione degli stessi attraverso riunioni periodiche con gli operatori;
 - c) promozione delle reti territoriali, definendo ogni possibile sinergia con altri servizi ed altre progettualità territoriali, favorendo la conoscenza e la visibilità sociale positiva del Servizio nel contesto di riferimento;
 - d) raccordo costante e collaborazione massima con i referenti del Servizio Welfare e coesione sociale, partecipando anche agli incontri di monitoraggio di cui al successivo comma 4, ed interazione/interazione nell'ambito del PIS, come da successivo comma 6;

- d) trasmissione ogni trimestre al Servizio Welfare e coesione sociale di una relazione sull'andamento generale del Servizio, comprendente lo stato dell'arte sugli interventi attivati, gli esiti delle verifiche e del monitoraggio, valutazioni e time sheet del personale;
- e) verifica della tenuta regolare e l'aggiornamento del database di cui al successivo comma 5.
4. Il Servizio Welfare e coesione sociale organizza con il soggetto gestore almeno 6 (sei) incontri annuali finalizzati al coordinamento generale e al monitoraggio del Servizio e 3 (tre) incontri specifici per i servizi educativi ed aggregativi di prossimità. Durante gli incontri di coordinamento si procederà a verificare il lavoro svolto, a condividere i risultati raggiunti, a riprogrammare o pianificare gli interventi sulla base dell'andamento del Servizio, condividere eventuali difficoltà e le modalità per superarle.
5. Per un'efficace attività di coordinamento e monitoraggio del servizio il soggetto gestore e il Servizio Welfare e coesione sociale condividono informaticamente un database costantemente aggiornato, contenente:
- la programmazione mensile delle attività, ripartita settimanalmente;
 - informazioni ed eventuali circostanze o fenomeni da segnalare, contenenti anche i dati riferiti alle persone incontrate con almeno i seguenti elementi: nome, cognome, eventuale soprannome/nome fittizio, data di nascita (gg/mm/aaaa), luogo di nascita, cittadinanza, condizione di soggiorno, luogo di domicilio/riparo notturno/diurno, date di incontro, problematiche, richieste avanzate dall'interessato;
 - le zone in cui vengono svolte le uscite con almeno i seguenti elementi: data dell'attività e fascia oraria, coordinate geografiche, descrizione del luogo (ad es.: proprietà, condizioni empiricamente evidenti, tipologia...), numero persone incontrate e nomi delle stesse o stima dei presenti ove il dato non sia possibile rilevarlo;
 - segnalazioni specifiche dei referenti del Servizio Welfare e coesione sociale;
 - interventi nell'ambito del Pronto Intervento Sociale.
6. Il coordinamento per il PIS fa riferimento alle interazioni che necessariamente intervengono tra gli Enti e gli operatori coinvolti a vario titolo nella realizzazione delle attività del Pronto Intervento Sociale ed in particolare a specifici incontri di monitoraggio e programmazione con i referenti della Provincia Autonoma di Trento, la Centrale operativa, il Comune di Trento e il Comune di Rovereto.

Art. 6

Risorse di personale, trattamento, requisiti

1. Per lo svolgimento delle attività del Servizio il Soggetto Gestore, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con il Comune di Trento, si avvarrà di personale in numero idoneo a consentire la realizzazione del Servizio, possibilmente di entrambi i sessi, anche attraverso la rete di partenariato attivata per la gestione del Servizio.
2. Il Soggetto Gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. Fermo quanto stabilito al comma 1, ad esclusione del personale a cui si applica la clausola sociale di cui all'art. 7, il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto

Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti delle Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.

4. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:
 - a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
 - b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
 - c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
 - d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
 - e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
 - f) reperibilità;
 - g) ROL ed ex festività;
 - h) modalità di cambio appalto.
5. A decorrere dalla stipula della presente Convenzione, per quanto attiene gli operatori destinati alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 4 e per l'attività di coordinamento di cui all'art. 5 devono essere rispettate le disposizioni di cui al D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. recante "*Regolamento di esecuzione degli articoli 19,20 e 21 della legge provinciale 27 I uoglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale*", Allegato 1, requisito minimo generale n. 7 dell'autorizzazione, e quelle previste al punto 5.2 e 5.3 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente in Provincia Autonoma di Trento in ordine alla definizione dei profili professionali e alla rispondenza agli standard di qualità.
6. Il team di lavoro deve mantenere costanti rapporti con gli altri Enti del Terzo settore e le altre realtà che lavorano nel territorio, occupandosi di fragilità, marginalità, giovani, occupazione e di funzioni complementari e congruenti agli interventi del Servizio.
7. Il Soggetto Gestore, inoltre, assicura oltre a quanto specificato nei precedenti commi anche un team di lavoro con formazione specifica e competenze trasversali adeguate:
 - conoscenza delle problematiche sottese ai beneficiari del Servizio con cui si relazionerà maggiormente;
 - elasticità professionale nel conoscere i diversi ambiti di intervento;
 - adozione di un atteggiamento non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione d'aiuto;
 - capacità di condividere il lavoro di gruppo, essere cooperativi e propositivi, essere utili attraverso le proprie competenze, assumere le proprie responsabilità, implementare le proprie capacità relazionali, sapere fare fronte alle difficoltà.
8. Il Soggetto Gestore deve garantire la continuità del servizio provvedendo immediatamente alla sostituzione del personale, compreso il coordinatore, assente per malattia, ferie o altro impedimento, con personale di pari qualifica professionale. In caso di sostituzione del personale deve essere informato il Servizio Welfare e coesione sociale comunicando, entro 3 giorni da ciascuna variazione, la durata della sostituzione e il nome del supplente.
9. Il Soggetto Gestore deve trasmettere al Servizio Welfare e coesione sociale, prima dell'avvio del Servizio, l'elenco nominativo del personale, diviso per qualifica/inquadramento professionale, con il relativo monte ore complessivo di servizio assegnato.
10. Al personale impiegato per le attività specifiche del Servizio, compreso il coordinatore, dovrà essere garantita la supervisione relativamente sia alla metodologia e all'analisi dei casi sia al supporto per l'elaborazione dei vissuti degli operatori per almeno n. 16 (sedici) ore all'anno.

Detta supervisione deve essere effettuata da professionisti con adeguata competenza che possono essere sia esterni che interni al Soggetto Gestore, comunque non coinvolti direttamente nella gestione dei casi.

Art. 7 Clausola sociale

1. Ai sensi dei commi 4 e ss. dell'art. 32 della L.p. 2/2016, che si applicano per analogia in caso di successione nella gestione del Servizio, il Soggetto Gestore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro in essere al momento del subentro del personale dedicato alla realizzazione degli interventi di Servizio, con riferimento agli operatori di cui alle "tabelle A" pubblicate unitamente al bando, limitatamente agli operatori necessari per assicurare la realizzazione degli interventi specifici.
2. Resta ferma la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro, esistenti alla data del 31/01/2022. Al confronto sindacale e ai rapporti tra il Soggetto Gestore e il Comune di Trento si applicano, per analogia, le procedure previste per il cambio appalto.
3. Il Soggetto Gestore in ogni caso potrà utilizzare per la gestione del Servizio il proprio personale dipendente, senza che questi sia distolto da altre attività.

Art. 8 Volontari ed "esperti per esperienza"

1. Per lo svolgimento delle attività del presente capitolato il Soggetto Gestore può garantire anche la disponibilità di volontari, assicurando la loro specifica preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente, delle normative sulla privacy, sulla sicurezza sul lavoro ed ogni altra disposizione di cui alla presente Convenzione. I volontari operano all'interno della struttura organizzativa del Soggetto Gestore e agiscono sotto la direzione del coordinatore. Nel caso di impiego di volontari il Soggetto Gestore garantisce che tutto il personale volontario sia regolarmente assicurato ai sensi del D. Lgs. 03/07/2017 n. 117, e si impegna a fornire copia, dietro apposita richiesta, delle relative polizze prima dell'inizio dell'attività sollevando espressamente il Comune di Trento da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all'attività oggetto della presente Convenzione. La documentazione relativa ai volontari coinvolti nel Progetto (nomi, qualifiche, ore d'impegno) è conservata dal gestore ed esibita in caso di controllo o di richiesta da parte del Comune.
2. Per lo svolgimento delle attività della presente convenzione il Soggetto Gestore può coinvolgere persone "esperti per esperienza" sia giovani maggiorenni che adulti, assicurando la loro specifica preparazione per gli interventi cui sono destinati.
Il sapere esperienziale della persona "esperta per esperienza" costituisce un valore aggiunto che integra il sapere professionale dell'operatore e contribuisce a migliorare le azioni e gli interventi, creando un clima di maggior fiducia e responsabilità, che diventa pertanto condivisa e partecipata.

Il Soggetto Gestore può impiegare queste figure sia per l'Intervento di di Unità di strada che per quello di Unità di educativa di strada. Per le uscite sul territorio dovranno operare in affiancamento agli operatori, mentre le attività rivolte agli adulti, quali l'accompagnamento ai servizi e all'abitare, potranno essere svolte autonomamente, con la supervisione del coordinatore.

Per gli "esperti per esperienza" possono essere previste forme e inquadramenti retributivi. Se impiegati come volontari si applica quanto precisato al comma 1 del presente articolo.

Art. 9

Altri obblighi e prerogative del Soggetto Gestore in relazione allo svolgimento del Servizio

1. Per facilitare la realizzazione del Servizio il Soggetto Gestore mette a disposizione degli operatori:
 - attrezzature informatiche per la redazione della reportistica, aggiornamento data base, gestione attività ordinarie di back office;
 - telefoni cellulari attivi nelle ore previste per gli interventi del Servizio;
 - almeno un automezzo per le uscite sul territorio e per l'accompagnamento ai servizi, anche nell'ambito del PIS, e almeno un automezzo dotato di spazio idoneo e sufficientemente attrezzato per attività di incontro e ascolto itinerante.
2. Il Soggetto Gestore dispone di almeno un locale adeguato ed opportunamente attrezzato, da destinare a sede fissa in cui svolgere i colloqui di ascolto e di sostegno psico-sociale, attività di back office. Tale sede deve essere disponibile nel territorio del Comune di Trento in una zona facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.
3. Viene assicurata dal Soggetto Gestore massima diligenza nella realizzazione del Servizio e garantisce:
 - la collaborazione con altre realtà del territorio, Istituzionali e non, al fine del raggiungimento degli obiettivi;
 - il controllo, tramite il coordinatore, del comportamento professionale degli operatori sociali in termini di rispetto delle indicazioni professionali ricevute, per la normativa della sicurezza sul lavoro e per gli impegni e gli orari stabiliti;
 - la promozione dei valori etici e professionali che caratterizzano gli interventi;
 - la pubblicazione sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, dell'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque di vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

Art. 10
Obblighi assicurativi e di sicurezza

1. Il Soggetto Gestore, in relazione agli obblighi assunti con la presente convenzione, è responsabile in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone e cose del Soggetto Gestore stesso, di terzi e dell'Amministrazione comunale.
2. Il Soggetto Gestore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del personale che a qualsiasi titolo verrà dedicato all'esercizio delle attività previste dal Servizio; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
3. A tale scopo il Soggetto Gestore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civile (RCT/RCO) anche nei confronti del personale, compresi i volontari e gli "esperti per esperienza" operante nell'ambito del Servizio.
4. E' obbligo del Soggetto Gestore rispettare e far rispettare al proprio personale per l'esecuzione del Servizio di tutte le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m..
5. Il Soggetto Gestore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del Servizio oggetto della presente convenzione.

Art. 11
Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il Soggetto Gestore ha l'obbligo di rispettare e di far rispettare a tutti i partner di progetto e al personale, anche volontario, la riservatezza delle informazioni di cui si venga a conoscenza durante la realizzazione del servizio, impegnandosi a non consentire l'accesso a soggetti non autorizzati a notizie o informazioni inerenti i dati trattati nell'ambito del Servizio.
2. Il Comune di Trento e il Soggetto Gestore sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).
3. Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, il Comune di Trento ed il Soggetto gestore sono contitolari del trattamento dei dati personali trattati in esecuzione della presente convenzione. Il rapporto è disciplinato da specifico accordo, parte integrante della presente convenzione, ancorché non materialmente allegato.

Art. 12
Codice di comportamento e disposizione anticorruzione

1. Il Soggetto Gestore è tenuto nella realizzazione del Servizio al rispetto degli obblighi derivanti dal CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI TRENTO approvato con deliberazione della Giunta comunale 28.12.2016 n. 250 (rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale – www.comune.trento.it) e dovrà impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e partner il suddetto Codice, pena la risoluzione della convenzione e la decadenza dal contributo.
2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Soggetto Gestore si impegna a segnalare tempestivamente al Comune di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del

Servizio nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo.

3. Il Soggetto Gestore con la stipula della presente convenzione attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del comune di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Art. 13

Accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale

1. Il Soggetto Gestore, autorizzato e accreditato in via definitiva, si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di attuazione approvato con d.p.p. 9 aprile 2018 ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

Art. 14

Risorse finanziarie e modalità di erogazione del contributo

1. Il Comune di Trento ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, eroga un contributo complessivo massimo di euro 625.000,00, (seicentoventicinquemila/00) per l'intera durata della presente convenzione, determinato secondo quanto previsto dall'art. 2 del Bando, fermo restando i seguenti limiti:
 - A. euro 145.000,00 per l'Intervento sperimentale di Pronto Intervento Sociale (PIS), di cui:
 - a1) euro 5.000,00 per il 2022 per la sola formazione degli operatori;
 - a2) euro 70.000,00 annui per il 2023 e il 2024;
 - B. euro 240.000,00 annui per il 2023 e 2024 relativamente all'Intervento di Unità di strada e all'Intervento di Unità di educativa di strada.
2. Il contributo, riconosciuto a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate, decurtate delle eventuali entrate, per la realizzazione del Servizio, sarà liquidato secondo le seguenti modalità, nei limiti degli importi di cui al comma 1 del presente articolo:
 - a) per l'anno 2022 (periodo novembre-dicembre) le spese sostenute per la formazione degli operatori nell'ambito del Pronto Intervento Sociale;
 - b) per gli anni 2023 e 2024, distintamente per l'Intervento sperimentale del Pronto Intervento Sociale e per gli Interventi di Unità di strada e dell'Unità di educativa di strada, il contributo verrà erogato in n. 4 (quattro) ratei annuali, ogni rateo pari al 25% del contributo concesso nell'anno di riferimento.
3. Per l'erogazione di ratei di contributo il Soggetto Gestore deve presentare al Servizio Welfare e coesione sociale una specifica domanda di liquidazione:
 - a) dopo il 31 dicembre 2022, per il periodo novembre-dicembre 2022, relativamente alle spese e alle entrate per la formazione agli operatori per il Pronto Intervento Sociale;

- b) per gli anni 2023 e 2024, distintamente per l'Intervento sperimentale del Pronto Intervento Sociale e per gli Interventi di Unità di strada e dell'Unità di educativa di strada, la domanda deve essere presentata:
- b1) dopo il 31 marzo, per il periodo gennaio – marzo;
 - b2) dopo il 30 giugno, per periodo aprile – giugno;
 - b3) dopo il 30 settembre, per il periodo luglio – settembre;
 - b4) dopo il 31 dicembre ed entro febbraio dell'anno successivo per il periodo ottobre - dicembre.
4. A ciascuna domanda di liquidazione dei ratei dei punti b1), b2) e b3) del comma precedente, è necessario allegare la documentazione di cui all'art. 5 comma 3, lett.d) della presente convenzione e due rendiconti, uno per l'intervento del Pronto Intervento Sociale l'altro per gli Interventi di Unità di strada e di Unità di Educativa di strada, indicanti le spese sostenute e le entrate conseguite fino al periodo di riferimento.
5. Alla domanda di liquidazione del punto b4) del comma 3 vanno allegate due rendicontazioni separate, una per l'intervento del Pronto Intervento Sociale l'altra per gli Interventi di Unità di strada e dell'Unità di Educativa di strada, costituite da:
- a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentate del Soggetto Gestore dalla quale risulti la regolare esecuzione degli interventi, l'ammontare delle entrate conseguite e delle spese sostenute nell'intero anno e il possesso della documentazione idonea a comprovare le spese sostenute per un importo non inferiore a quello del contributo;
 - b) la relazione illustrativa, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Gestore, contenente la descrizione dell'attività svolta e gli elementi per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi;
 - c) il rendiconto economico indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute secondo quanto definito e i limiti di spesa evidenziati all'articolo 11 del Bando e le eventuali entrate conseguite riconducibili al servizio nell'anno di riferimento (1 gennaio – 31 dicembre)
 - d) la relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel consuntivo;
 - e) la documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute;
 - f) la documentazione (es. time sheet) di cui all'art. 5, comma 3, lett d) della presente convenzione.
6. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi degli articolo 11 e 12 del Bando, qui richiamato integralmente.
7. Se in sede di rendicontazione annuale di cui al lettera b4) del comma 3, la differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e le eventuali entrate conseguite e correlate al servizio risulti superiore ai limiti di contributo stabiliti al comma 1, rimane invariato l'importo del contributo medesimo; qualora risulti inferiore, l'importo del contributo viene rideterminato in modo da garantire che il Soggetto Gestore non consegua alcun utile.
8. Qualora risulti già erogata una somma superiore al contributo annuo effettivo, si provvede al recupero del maggior importo erogato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale, a

decorrenza dalla data di addebito del Comune di Trento sino alla data dell'effettivo versamento.

9. Il Servizio Welfare e coesione sociale può in ogni caso chiedere in qualsiasi momento chiarimenti e specificazioni in merito alle spese sostenute nel corso dell'esecuzione del servizio.

Art. 15

Vicende soggettive del Soggetto Gestore

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti del Comune di Trento fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del Bando.
2. Nei sessanta giorni successivi il Comune di Trento può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e il Comune di Trento procede alla presa d'atto dello stesso.

Art. 16

Decadenza, rinuncia e revoca del contributo

1. Il Soggetto Gestore decade dal contributo:
 - a) in caso di perdita dei requisiti previsti dal bando;
 - b) in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione;
 - c) in caso di decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del Regolamento in materia di autorizzazione, accreditamento dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale, DPGP n. 3-78/Leg del 09/04/2018;
 - d) in caso di opposizione ai sensi dell'art. 15, comma 2. della presente convenzione.
2. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto Gestore deve essere comunicata al Comune di Trento – Servizio Welfare e coesione sociale con un anticipo di almeno 6 (sei) mesi.
3. In caso di revoca (totale o parziale) del contributo da parte del Comune di Trento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione della presente convenzione, si applica quanto previsto all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto Gestore si obbliga a mettere a disposizione il personale dedicato al Servizio al Comune di Trento o al soggetto eventualmente individuato dallo stesso in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo Soggetto Gestore.

5. È fatto obbligo al Soggetto Gestore di mantenere il Comune di Trento sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo allo svolgimento del Servizio.

Art. 17

Revisione della convenzione

1. La presente convenzione può essere soggetta a revisione solo in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva. La revisione è effettuata attraverso una progettazione congiunta tra il Comune di Trento e il soggetto gestore di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web del Comune di Trento utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. Tale progettazione si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione.
2. Qualora dall'esito della progettazione di cui al comma precedente si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo non può essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio comunale.
3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti nazionali e provinciali connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

Art. 18

Obblighi di tracciabilità

1. Il Soggetto gestore, a pena di nullità della presente convenzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge sopracitata, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della convenzione.
3. Ai sensi del medesimo art. 3 della Legge sopracitata qualora il Soggetto gestore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione procedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.
4. In ossequio alla norma sopracitata, l'Amministrazione verificherà che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopracitata.
5. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, l'eventuale codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP) che verrà comunicato dall'Amministrazione comunale.

Art. 19

Vigilanza e monitoraggio

1. Il Comune di Trento, tramite il Servizio Welfare e coesione sociale si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza e monitoraggio, oltre a quanto previsto dall'art. 5 della presente convenzione, sullo svolgimento del servizio e sul rispetto dei requisiti dichiarati al momento della presentazione della domanda di contributo.

Art. 20

Documenti che fanno parte della convenzione

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale della presente convenzione, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:
 - a) il “Bando per la concessione di un contributo per la realizzazione del Servizio Territoriale di Strada e di Pronto Intervento Sociale nell’ambito del Territorio Val d’Adige”, di cui al protocollo n. 247330 del 06/09/2022;
 - b) il progetto del Soggetto gestore comprensivo del piano finanziario e della relazione finanziaria, assunto agli atti al protocollo n. 294024 del 24/10/2022;
 - c) accordo che disciplina, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, la contitolarità del trattamento dei dati il Comune di Trento ed il Soggetto gestore.

Art. 21

Disposizioni finali

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Gestore.
2. La presente convenzione verrà stipulata mediante scrittura privata ed è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto Gestore.